



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 109	di data 21/06/23

Oggetto: OP.IM. S.R.L. OCCUPAZIONE DEL SUOLO IDENTIFICATO CATASTALMENTE DA MQ 20 DELLA P.F. 500/1 DEL C.C. DI RAVINA, AVENTE NATURA DI BENE GRAVATO DAL DIRITTO DI USO CIVICO, CON UN IMPIANTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. RILASCIO CONCESSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023. CANONE ANNUO: EURO 800,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con atto di data 20 marzo 2006 n. 19653 di racc. il Comune di Trento ha concesso alla società Operazioni Imprenditoriali S.r.l. in sigla OP.IM. S.r.l., in qualità di titolare dell'emittente radiofonica locale R.T.T.R. Radio Tele Trentino Regionale, un'area identificata catastalmente da parte della p.f. 500/1 del C.C. di Ravina, gravata dal diritto di uso civico, sita sulla Cima Palon del Monte Bondone, da destinare all'installazione di una postazione per diffusione radiotelevisiva privata in ambito locale, verso la corresponsione del canone annuo di euro 51,65 e con scadenza il giorno 19 marzo 2012;

atteso che con nota 4 marzo 2016 prot. n. 44735 la Società OP.IM. ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area di proprietà comunale per il mantenimento dell'impianto ivi installato;

rilevato che l'allora Servizio Patrimonio, in risposta alla nota di richiesta di rinnovo del contratto sopra richiamata, ha proposto alla controparte l'uso dell'area identificata catastalmente da parte della p.f. 500/ 1 del C.C. di Ravina e dell'impianto di proprietà ivi costruito, mediante la stipula di un nuovo atto di concessione;

precisato, al riguardo, che il terreno oggetto di concessione, è gravato da diritto di uso civico in favore dei censiti della Frazione di Ravina;

considerato che la concessione dell'area in parola non poteva pertanto prescindere dalla sospensione del diritto di uso civico, ai sensi della L.P. n. 6/2005, gravante sulla particella occupata dall'impianto (circa mq 20);

viste le note 22 maggio e 16 luglio 2019 prot. nn. 136873 e 186914 con le quali l'allora Servizio Patrimonio ha chiesto, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera h), del Regolamento del decentramento, alla Circoscrizione territorialmente competente, l'autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico;

vista la Deliberazione n. 25 del 28 ottobre 2019 con la quale la Circoscrizione di Ravina – Romagnano ha espresso parere favorevole alla sospensione dell'uso civico per sei anni e su parte della p.f. 500/1 del C.C. di Ravina, per consentire all'allora Servizio Patrimonio la formalizzazione della concessione proposta;

pagina 1/5

considerato che a causa della complessità della normativa che regola la materia delle telecomunicazioni e di conseguenza la difficoltà di definire il titolo idoneo e lo schema di contratto per la regolarizzazione dell'occupazione del suolo con un impianto tlc, il contratto di concessione non è mai stato stipulato;

visto il comma 5 ter dell'art. 40 della L. n. 108/2021, legge di conversione con modificazioni del D.L. n. 77/2021, che ha introdotto un nuovo comma, l'831 bis, all'art. 1 della L. n. 160/2019, il quale dispone che: *“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;

rilevato che alla luce della nuova disciplina l'Ufficio Patrimonio ha comunicato a OP.IM. S.r.l. con nota 27 gennaio 2022 prot. n. 22614, l'intenzione di provvedere alla stipula di un contratto di concessione per l'occupazione di suolo in linea con quanto stabilito dal Capo IV del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, della durata di anni 12 a partire dal 1 gennaio 2022 e al canone annuo di euro 800,00 (da rivalutare annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente);

dato atto che con nota 25 gennaio 2022 prot. n. 19743 l'Ufficio Patrimonio ha rinnovato pertanto alla Circoscrizione Ravina – Romagnano la richiesta, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett h) del vigente Regolamento del decentramento, di sospensione dell'uso civico su parte della p.f. 500/1 del C.C. di Ravina per l'intera durata del contratto di concessione, ovvero fino al 31 dicembre 2033;

vista la Deliberazione n. 18 del 16 maggio 2022 con la quale la Circoscrizione di Ravina – Romagnano ha espresso parere favorevole alla sospensione dell'uso civico per l'intera durata del contratto di concessione;

considerato che, come previsto dall'art. 41 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale *“nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale”*. Gli schemi di disciplinare sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 271/2021;

dato atto che con nota 13 luglio 2022 prot. n. 196710 è stato chiesto alla OP.IM. di presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto;

rilevato che con nota 7 dicembre 2022 prot. n. 342164, non avendo ancora ricevuto la documentazione di cui alla nota prot. 196710/2022 sopra richiamata, l'Ufficio Patrimonio ha richiesto alla OP.IM. il pagamento del canone di euro 800,00 per l'annualità 2022 e sollecitato l'invio della documentazione necessaria alla stipula del contratto con decorrenza 1 gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2033;

atteso che con nota 14 febbraio 2023 prot. n. 45878 la Società ha trasmesso la quietanza di pagamento del premio assicurativo e che in data 15 giugno 2023, protocollato al n. 178836, è pervenuto l'originale della fideiussione bancaria;

dato atto che il suddetto deposito cauzionale, richiesto a garanzia del corretto espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali, è stata costituito per l'importo di euro 34.750,00, importo così definito dall'Ufficio Patrimonio, con la collaborazione di soggetti esterni al Servizio, tenuto conto del costo dell'eventuale demolizione dell'impianto tlc in parola e del conseguente

ripristino del suolo dallo stesso occupato;

rilevato pertanto che è ora possibile provvedere al rilascio alla società OP.IM. S.r.l. della concessione per l'occupazione permanente del suolo identificato catastalmente da parte della p.f. 500/1 del C.C. di Ravina, avente natura di bene gravato dal diritto di uso civico a favore della frazione di Ravina, con un impianto di proprietà per la fornitura di servizi di pubblica utilità (servizi di telecomunicazione elettronica) di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, verso la corresponsione del canone annuo iniziale di euro 800,00;

rilevato inoltre che con il contratto disposto con il presente provvedimento, avente decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2033, si intenderà altresì regolarizzata l'occupazione per il periodo dal 1 gennaio 2023 e sino alla data di sottoscrizione;

considerato che l'entrata annua di euro 800,00 è da accertare a carico del bilancio 2023 al capitolo 30482 denominato "Proventi da concessioni su beni di uso civico", centro gestore 13.06, e al capitolo 30069 denominato "Canone patrimoniale occupazione suolo pubblico – risorse patrimoniali", centro gestore 13.05, per gli esercizi successivi;

atteso peraltro che l'accertamento dell'entrata per l'anno 2023 verrà effettuato all'atto dell'emissione dell'avviso pagopa di competenza mentre per gli anni successivi verrà elaborato automaticamente da un apposito programma informatico creato per la gestione, tra il resto, delle concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche;

dato atto che il canone di concessione annuo di euro 800,00 sarà destinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 3, della sopra richiamata legge provinciale L.P. n. 6/2005, "*alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio di uso civico*" della Frazione di Ravina;

dato atto che la sospensione del diritto di uso civico gravante sulla p.f. 500/1 del C.C. di Ravina, e in parte occupata dall'impianto, richiede l'autorizzazione del Servizio provinciale ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. n. 6/2005, in quanto la durata della sospensione è superiore ai nove anni previsti dalla norma;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge n. 160/2019;
- la Legge Provinciale n. 6/2005;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30.12.2020, prot. n. 306169, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di sospendere per la durata di anni undici a decorrere dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell'art. 15 della L.P. n. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante su parte della p.f. 500/1 (mq 20) del C.C. di Ravina, al fine di consentire a OP.IM. S.r.l. l'occupazione del suolo con l'impianto tlc di proprietà ivi installato;
2. di dare atto che la sospensione del diritto di uso civico richiede l'autorizzazione del Servizio provinciale ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. n. 6/2005, in quanto la durata della sospensione è superiore ai nove anni previsti dalla norma;
3. di rilasciare alla società OP.IM. S.r.l. la concessione per l'occupazione permanente di mq 20 del suolo identificato catastalmente da parte della p.f. 500/1 del C.C. di Ravina, avente natura di bene gravato dal diritto di uso civico a favore della frazione di Ravina, con un impianto di proprietà per la fornitura di servizi di pubblica utilità (servizi di telecomunicazione elettronica) di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, alle seguenti condizioni:
 - inizio concessione: 1 gennaio 2023;
 - durata: undici anni con scadenza il 31 dicembre 2033;
 - canone annuo iniziale: euro 800,00, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno e da rivalutare annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - altre condizioni di cui all'allegato n. 1, schema di concessione, nel quale si richiama la presente che, firmato dalla sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, forma parte integrante ed essenziale della Determinazione;
4. di dare atto che con lo stipulando atto, disposto con il presente provvedimento e avente decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2033 si intenderà altresì regolarizzata l'occupazione del suolo oggetto del contratto per il periodo dal 1 gennaio 2023 e sino alla data di sottoscrizione;
5. di stabilire, a norma dell'art. 7-bis comma 3 lett. i) del Regolamento per la disciplina dei contratti, che l'atto di cui al presente provvedimento venga formalizzato in forma pubblica, ovvero di scrittura privata, in ragione della sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione del medesimo;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei

pagina 4/5

- contratti, provvederà alla stipulazione dell'atto di concessione la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, o suo sostituto;
7. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi degli artt. 7 bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
 8. di imputare l'entrata complessiva di euro 8.800,00 a titolo di canone di concessione, nel modo seguente:
 - per euro 800,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2024-2025, al capitolo 30482 denominato "Proventi da concessioni su beni di uso civico", dando atto che l'entrata sarà esigibile entro il 31.12.2023;
 - per euro 800,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2023-2024-2025, al capitolo 30069 denominato "Canone patrimoniale occupazione suolo pubblico – risorse patrimoniali", centro gestore 13.05, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro il 31.12.2024;
 - per euro 800,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2023-2024-2025, al capitolo 30069 denominato "Canone patrimoniale occupazione suolo pubblico – risorse patrimoniali", centro gestore 13.05, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro il 31.12.2025;
 - la successiva entrata di euro 6.400,00 all'esercizio finanziario 2026 e agli esercizi finanziari futuri, ai fondi che verranno stanziati al corrispondente capitolo 30069 denominato "Canone patrimoniale occupazione suolo pubblico – risorse patrimoniali", centro gestore 13.05, dei rispettivi bilanci futuri, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro il 31 dicembre dei medesimi esercizi;
 9. di dare atto che l'accertamento dell'entrata per l'anno 2023 verrà effettuato all'atto dell'emissione dell'avviso pagopa di competenza mentre per gli anni successivi verrà elaborato automaticamente da un apposito programma informatico creato per la gestione, tra il resto, delle concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche;
 10. di dare atto che il canone di concessione sarà destinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 3, della L.P. n. 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio di uso civico ricadente nel C.C. di Ravina.

Allegati in formato elettronico
Schema di concessione con planimetria

Allegati in formato cartaceo
\\

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21/06/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 109	di data 21/06/23

Oggetto: OP.IM. S.R.L. OCCUPAZIONE DEL SUOLO IDENTIFICATO CATASTALMENTE DA MQ 20 DELLA P.F. 500/1 DEL C.C. DI RAVINA, AVENTE NATURA DI BENE GRAVATO DAL DIRITTO DI USO CIVICO, CON UN IMPIANTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. RILASCIO CONCESSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2033. CANONE ANNUO: EURO 800,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Flavio Cescotti

Trento, addì 27 giugno 2023